

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12651/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12651 del 2019, proposto da

Greenwich S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Eden Società Cooperativa, Emiro Cinema, Cinema Teatro Imperiale di Lavarini Lorenzo & C. S.a.s., Politeama Italia S.r.l., Cinetar S.r.l., Coges S.p.A., Cinema Teatro Pierrot S.r.l., Cinema Riuniti di Cicoella Francesco Paolo & C. S.n.c., Cinepraia S.n.c. di Adriana Gladis Battaglia & C., Italia Cineteatro S.r.l., Jolly Cinematografica S.r.l., Circuito Cinema S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

- del Decreto Ministeriale Rep. n. 1963 dell'1\8\2019 nonché del relativo documento intitolato Allegato A – Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali (art 28 della Legge 220/2016 – anno 2017 Linea di intervento C – Trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi art.3, co.2, lett. C) del D.P.C.M. 4 agosto 2017, pubblicato dal MIBAC – Direzione Generale Cinema sul sito web istituzionale (www.cinema.beniculturali.it) con la Notizia Numero 5119 del 7 agosto 2019, intitolata “Piano straordinario sale 2017 – linea C: pubblicata la graduatoria completa del 07/08/2019”, aventi ad oggetto l'elenco\graduatoria dei soggetti beneficiari di finanziamenti per gli investimenti, ai sensi del D.P.C.M. 4\8\2017, art. 3 comma 2, lettera “C”, riconducibile al Piano Straordinario di potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali”;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ed in subordine per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa della esclusione dall'elenco delle imprese beneficiarie dei contributi economici, in conseguenza del comportamento dell'Amministrazione e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto da parte del Collegio che sia necessario, ai fini della decisione anche sulla domanda cautelare, che l'Amministrazione intimata fornisca documentati chiarimenti e un'apposita relazione, nella quale siano esplicitati i criteri e i

parametri di valutazione utilizzati per la formazione dell'elenco-graduatoria per cui è causa, con particolare riferimento alla scheda di valutazione della ricorrente;

Ritenuto, altresì, che, in considerazione della sussistenza di soggetti controinteressati, è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, anche con riferimento alle linee di finanziamento A) e B), i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso, che è stato notificato ai controinteressati della linea C);

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIBAC ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi

introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIBAC resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),

ordina all'Amministrazione di depositare presso la Segreteria della Sezione quanto indicato in motivazione nel termine di giorni trenta dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, se più breve, della presente ordinanza.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020, ore di rito.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente FF

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Emanuela Loria

IL PRESIDENTE

Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO